

LA BANCA D'ITALIA

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461;

VISTA la propria comunicazione del 23 novembre 1993 la quale ha disposto l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/1990 in relazione ad alcuni accordi interbancari e alle norme bancarie uniformi (NBU) promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI);

SENTITI, in rappresentanza dell'ABI, nell'audizione del 24 gennaio 1994 il Presidente Professor T. Bianchi e il Direttore Generale dott. G. Zadra;

SENTITO, in rappresentanza dell'ABI, nell'audizione dell'10 marzo 1994 il Direttore Generale dott. G. Zadra;

VISTA la memoria trasmessa dall'ABI con nota del 14 aprile 1994, con la quale l'Associazione ha chiesto un'attestazione di non lesività della concorrenza e, in subordine, un provvedimento di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 287/1990;

VISTA la memoria integrativa trasmessa dall'ABI con nota del 17 giugno 1994;

VISTA la lettera del 7 agosto 1993 con la quale la Commissione CE ha affermato la propria competenza in ordine alle seguenti NBU: Norme sul conto corrente di corrispondenza utilizzabile in valuta - Norme sul conto corrente di corrispondenza aperto in valuta estera; Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero; Norme uniformi relative ai finanziamenti in valuta;

VISTE le proprie note del 19 maggio 1994 e del 28 giugno 1994 con le quali è stato prorogato il termine per la definizione del presente procedimento;

VISTO il proprio provvedimento n. 10 dell'8 agosto 1994 con il quale è stata chiusa l'istruttoria in ordine agli accordi interbancari oggetto del procedimento con esclusione dell'accordo relativo al servizio Bancomat;

VISTO il proprio provvedimento n. 11 del 10 ottobre 1994 con il quale è stata chiusa l'istruttoria in ordine alle "Norme relative al servizio Bancomat - POS" unitamente all'accordo interbancario di pari oggetto;

RITENUTO altresì che l'istruttoria è stata completata con riguardo a tutte le restanti NBU di cui all'atto di avvio del presente procedimento;

VISTA la richiesta dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato di prorogare il termine di cui all'art. 20, comma 3 della legge n. 287/1990 di ulteriori trenta giorni, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge del 7 agosto 1990, n.241;

VISTO il parere espresso dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge n. 287/1990, nella sua adunanza del 6 ottobre 1994;

VISTA la propria nota del 3 novembre 1994, con la quale è stato prorogato di ulteriori trenta giorni il termine per la definizione del presente procedimento;

CONSIDERATO quanto appresso:

Le Parti.

1. L'ABI è un'associazione di imprese che raggruppa la quasi totalità delle banche operanti sul territorio nazionale per la tutela degli interessi dei propri membri. Rientra fra i fini istituzionali

dell'associazione anche un'attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore delle associate dispensata in varie forme, al dichiarato scopo di favorirne lo spirito di coesione e il coordinamento (art. 2 dello Statuto).

2. La nuova formulazione del testo statutario - in termini programmatici e generali - segnala che l'Associazione ha acquisito consapevolezza della possibile rilevanza della propria attività per il corretto esplicarsi dei comportamenti concorrenziali dei singoli operatori (cfr. provvedimento n. 10 dell'8 agosto 1994 della Banca d'Italia, pubblicato sul Bollettino n. 32-33 del 29 agosto 1994 dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato).

L'istruttoria.

3. La Banca d'Italia ha avviato l'istruttoria in ordine alle NBU - escluse quelle per le quali la Commissione CE ha affermato la propria competenza - e ad alcuni accordi interbancari promossi dall'ABI. Il presente provvedimento riguarda le NBU con esclusione delle "Norme relative al servizio Bancomat - POS" e conclude la predetta istruttoria.

4. Nell'ambito della propria istituzionale attività di consulenza generalizzata alle banche l'ABI appresta e diffonde alle proprie associate i modelli di contratto per la disciplina delle principali operazioni e servizi bancari resi alla clientela, noti, appunto, come "norme bancarie uniformi" (NBU).

5. La predisposizione, la divulgazione e la raccomandazione dell'Associazione alle aderenti di utilizzare tali moduli contrattuali nel regolamento dei rapporti con la clientela con criteri di stretta uniformità sono attività che, quali decisioni di un'associazione di imprese, integrano intese ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 287/1990.

6. Il presente procedimento istruttorio è stato avviato poichè tali intese appaiono suscettibili di incidere sul gioco della concorrenza nel mercato dei servizi bancari. Tenuto conto dell'adesione generalizzata all'associazione da parte delle banche operanti sul territorio nazionale, può infatti presumersi che le NBU siano un mezzo per coordinare il comportamento delle associate relativamente alle condizioni contrattuali offerte alla clientela per la disciplina dei predetti servizi.

Il mercato.

7. Il mercato geografico. Le intese oggetto del presente provvedimento producono effetti sull'intero territorio nazionale sia in conseguenza del carattere nazionale dell'Associazione di categoria che le promuove, sia per l'intrinseca natura dei servizi regolati dalle suddette intese, servizi tendenzialmente prestati all'interno del territorio italiano (cfr. decisione Commissione CE del 12 dicembre 1986, 87/103/CEE); pertanto, dal punto di vista geografico il mercato di riferimento è individuato nel territorio della Repubblica Italiana.

8. Il mercato merceologico. Le banche offrono alla clientela servizi bancari di deposito, di credito, di custodia, di gestione e di pagamento. L'analisi verrà condotta con riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun servizio per il quale l'ABI ha predisposto le NBU oggetto del procedimento.

9. Nel settore del credito alla data del 31 dicembre 1993 operavano 1.037 aziende di credito, di cui 671 banche di credito cooperativo e 41 filiali di banche estere; di queste 847 aderiscono all'ABI, rappresentando per volumi di attività la quasi totalità del complessivo aggregato delle banche italiane.

Criteri di valutazione.

10. Va in primo luogo verificato se la predisposizione delle NBU da parte dell'ABI costituisca di per sé un'attività in contrasto con la concorrenza.

11. L'uniformità dei contratti stipulati dalle imprese operanti in un determinato settore economico costituisce un fenomeno ricorrente nell'attività di impresa. Tale uniformità è da valutare positivamente se favorisce il confronto e agevola il consumatore nella scelta dell'impresa che offre le condizioni economiche più vantaggiose (Regolamento CE n. 3932/92). L'offerta di uno stesso prodotto o servizio bancario regolato da contratti tra loro ampiamente diversi per forma e struttura potrebbe infatti rendere più difficoltosa la loro valutazione sostanziale e quindi la scelta da parte della clientela delle prestazioni più convenienti. Lo stesso legislatore, consapevole di tali peculiarità, ha previsto la facoltà per la Banca d'Italia di prescrivere per taluni contratti un "contenuto tipico determinato", pena la nullità di quelli difformi (art. 117, comma 8, del d. lgs. n. 385/93).

12. La produzione delle NBU da parte dell'ABI, convogliando prassi negoziali diverse entro schemi contrattuali definiti, concorre a far sì che ogni banca possa proporre alla clientela un regime negoziale sulle possibili vicende del rapporto contrattuale; in particolare può consentire anche alle aziende di limitate dimensioni di offrire prodotti e servizi bancari in un contesto contrattuale non dissimile da quello fornito dalle imprese in grado di elaborare autonomamente i propri schemi contrattuali, concorrendo per questa via ad accrescere il numero dei potenziali competitori sul mercato. D'altro canto un'eccessiva uniformità dei contratti, soprattutto se offerta attraverso l'imposizione di vincoli da parte di un'associazione, può ostacolare lo sviluppo della concorrenza non di prezzo, impedendo la differenziazione del prodotto che pure costituisce una lecita, e sotto certi aspetti, benefica strategia competitiva.

13. Per i profili di concorrenza, le NBU - e in generale i contratti predisposti da un'associazione di categoria - possono formare oggetto di una indicazione che l'ABI, in chiave di consulenza tecnica, rivolge alle proprie associate circa lo schema negoziale più appropriato per la regolamentazione delle varie operazioni bancarie. E' necessario tuttavia che attraverso tale attività non si pervenga all'uniformazione completa del prodotto, nè alla fissazione delle condizioni aventi incidenza economica, specie quando, in tal modo, venga a determinarsi un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti. Tali condizioni vanno pattuite dalle singole banche nei rapporti con la clientela, proprio per salvaguardare la possibilità del consumatore di operare una scelta tra gli intermediari sulla base dell'assetto economico definito dal contratto. I contratti bancari e finanziari sono necessariamente dettagliati e complessi e per la clientela assumono propriamente rilevanza gli elementi contrattuali che, insieme ad altri fattori esterni al contratto stesso, sono concretamente in grado di orientarne le scelte.

14. Le regole della concorrenza risultano rispettate quando i contratti uniformi:

- sono predisposti e divulgati solo a titolo indicativo;
- si astengono dal fissare condizioni economiche sia mediante clausole relative ai prezzi (quali, ad esempio, i tassi, i canoni, le valute, le commissioni) sia attraverso clausole che, pur disciplinando profili diversi dal prezzo, hanno anch'esse incidenza economica, talvolta meno immediatamente percepibile ma comunque rilevante per i profili di concorrenza.

Ciò concorre a evitare che l'insieme degli elementi contrattuali siano definiti in modo tale da precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le associate di differenziare, anche su tali aspetti, il prodotto.

I risultati dell'istruttoria.

15. Nelle NBU predisposte dall'ABI, l'istruttoria ha messo in evidenza la ricorrenza di clausole che, fissando condizioni economiche sia in termini di prezzo sia in termini di oneri a carico delle parti al verificarsi delle possibili vicende del rapporto contrattuale, sono suscettibili di limitare la possibilità che la diversificazione del contenuto negoziale su tali aspetti valga come strumento di acquisizione della clientela.

Queste caratteristiche sono state ravvisate nelle clausole che:

- a) stabiliscono le date di decorrenza della valuta e le scadenze di capitalizzazione degli interessi;
- b) regolano la compensazione volontaria a favore della banca;
- c) stabiliscono esoneri di responsabilità a favore della banca;
- d) stabiliscono termini di decadenza;
- e) fissano termini o modalità per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi;
- f) prevedono il rinnovo negoziale tacito alla scadenza;
- g) modificano (in senso sfavorevole al cliente) la disciplina stabilita dal codice civile relativamente alla restrizione dell'azione di regresso e all'opponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore.

16. Riguardo alle clausole elencate, indicazioni specifiche formulate dall'associazione, in particolare se prive di opzioni alternative, integrano un'attività volta a "fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali" e, in quanto tali, sono limitative della concorrenza, indipendentemente dal fatto che le restrizioni costituiscano lo scopo o siano l'effetto di tali indicazioni.

17. Inoltre detta attività, in quanto facente capo ad un'associazione che raggruppa la quasi totalità delle banche presenti sul territorio nazionale e propone alle stesse l'adozione uniforme degli schemi contrattuali da essa predisposti, è suscettibile di incidere in maniera consistente sulle condizioni del mercato.

18. Rispetto a tali clausole, ricorrono pertanto i presupposti che integrano la fattispecie lesiva della concorrenza prevista dall'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990.

19. In esito all'istruttoria è stato accertato che:

- a) **le seguenti NBU contengono clausole lesive della concorrenza:**
 - norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi;
 - condizioni generali uniformi relative al servizio elettronico incassi di ricevute bancarie (riba);
 - norme che regolano il servizio garanzia assegni e/o eurocheque;
 - norme uniformi per il servizio di cassa continua;
 - norme uniformi per i depositi fruttiferi (libretti di risparmio);
 - norme per i depositi di titoli a custodia ed amministrazione;
 - norme relative alla negoziazione, alla sottoscrizione, al collocamento e alla raccolta di ordini concernenti valori mobiliari;
 - norme di negoziazione per operatori qualificati;
 - norme relative alla gestione di patrimoni;
 - norme relative alla consulenza in materia di valori mobiliari;
 - norme per i depositi a custodia chiusi;
 - norme per il servizio delle cassette di sicurezza;
 - norme regolamentari riguardanti certificati di deposito a breve termine;
 - condizioni generali uniformi relative all'anticipazione bancaria su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi di merce;
 - condizioni generali uniformi relative all'anticipazione bancaria in conto corrente garantita da merce e/o da documenti rappresentativi di merce;
 - condizioni generali uniformi relative all'anticipazione bancaria garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo;
 - condizioni generali uniformi relative all'anticipazione bancaria in conto corrente garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo;
 - condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie;
 - condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato;

- condizioni generali uniformi relative alle fidejussioni a garanzia di operazioni varie comportanti rischi;
- condizioni generali uniformi relative alla costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di operazioni comportanti rischi;
- condizioni generali uniformi relative alla costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di crediti derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari;
- condizioni generali uniformi relative alla costituzione in pegno del saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo;
- condizioni generali uniformi relative alla costituzione in pegno di crediti verso terzi;
- condizioni generali uniformi relative alla cessione *pro solvendo* di crediti a scopo di garanzia.

b) le seguenti NBU contengono clausole lesive della concorrenza ma si riferiscono a procedure ormai desuete e/o risultano rifulite, in tutto o in parte, in altri schemi contrattuali:

- Norme relative al servizio "Incassi speciali";
- Norme uniformi per i depositi in conto corrente;
- Norme per i depositi di titoli e valori a semplice custodia;
- Condizioni generali uniformi relative all'apertura di credito utilizzabile in conto corrente;
- Condizioni generali uniformi per le aperture di credito su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi di merce;
- Condizioni generali uniformi per le aperture di credito garantite da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo;
- Condizioni generali uniformi per l'apertura di credito utilizzabile in conto corrente agrario.

c) le seguenti NBU non restringono la concorrenza:

- contratto di finanziamento artigiano;
- mandato irrevocabile all'incasso di crediti;
- norme relative alle operazioni di *interest rate swap* e di *domestic currency swap* tra aziende di credito e/o società finanziarie;
- norme relative alle operazioni di *forward rate agreement* e di *currency option*.

Le citate NBU non fissano infatti nè prezzi nè altre condizioni rilevanti ai fini della concorrenza e, nella loro forma attuale, non impediscono nè restringono in modo significativo un'effettiva concorrenza tra le banche interessate (Decisione Commissione CE del 19/1989: Banche dei Paesi Bassi).

20. Le controdeduzioni dell'ABI. L'ABI, nelle proprie memorie ha illustrato come le NBU siano state predisposte per sopperire all'esigenza, avvertita intorno agli anni cinquanta, di fornire una disciplina adeguata delle principali operazioni e servizi bancari a completamento e integrazione di quella, assai scarna, apprestata dal codice civile negli artt. 1834-1860 (contratti bancari) e 1341 e 1342 (condizioni generali di contratto).

21. L'ABI ha segnalato inoltre che mentre "in tempi risalenti il risultato di tale attività veniva diffuso mediante la predisposizione di accordi interbancari" - che tuttavia, nella sostanza, non avevano mai avuto alcun carattere di vincolatività - tale prassi è stata "ormai da tempo dismessa". Con la conseguenza che la modulistica approntata dall'ABI costituisce, nella forma e nella sostanza, una mera "traccia" ovvero uno "schema base" al quale le banche possono fare riferimento per la disciplina delle principali operazioni e dei servizi bancari nella consapevolezza che esso è rispettoso del dato normativo, tiene conto delle modalità tecniche dell'operazione, recepisce gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari e appresta un'adeguata tutela agli interessi delle banche.

22. Nell'escludere che le NBU abbiano lo scopo di coordinare il comportamento concorrenziale delle associate, l'ABI ha segnalato che l'adozione di moduli negoziali uniformi si risolve in un vantaggio per la clientela in quanto "l'omogeneità delle condizioni contrattuali rende più agevolmente confrontabili quelle economiche" e quindi "rende più corrente il dispiegarsi della concorrenza per il profilo del prezzo che rappresenta, in concreto, il motivo di una scelta fra una banca e l'altra in relazione ad operazioni di massa".

23. Tuttavia l'ABI ha riconosciuto che nelle NBU - o meglio in talune di esse - possono rinvenirsi profili anticoncorrenziali e pertanto ha dichiarato l'intenzione di provvedere alla loro eliminazione o modifica.

24. Gli impegni assunti. L'ABI si è impegnata a comunicare alle associate che:

- la contrattualistica elaborata costituisce una mera traccia priva di ogni valore vincolante e, quindi, che gli accordi interbancari aventi ad oggetto norme bancarie uniformi che fossero ancora vigenti sono da considerare anche formalmente dismessi;
- non sono più vigenti le norme bancarie uniformi di cui al precedente punto 19, b).

25. L'ABI inoltre si è impegnata ad apportare alcune modifiche al testo delle NBU indicate al punto 19, a) come lesive della concorrenza e a darne comunicazione alle associate. Il testo delle NBU contenente le predette modifiche è riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

26. Quanto precede riflette il contenuto dello schema di provvedimento della Banca d'Italia, sottoposto in data 6 agosto 1994 all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (di seguito: l'Autorità) per il rilascio del parere di cui all'art. 20, comma 3, della legge n. 287/90. L'Autorità ha espresso le proprie valutazioni con parere pervenuto il 10 ottobre 1994.

27. L'Autorità ritiene che le NBU - comprese quelle per le quali le circolari ABI non richiedono nè l'adesione delle associate agli schemi contrattuali proposti nè raccomandano l'uniforme applicazione degli stessi - hanno carattere vincolante; rammenta inoltre che i presupposti per una valutazione di concorrenza delle NBU sussistono anche trascurando la natura vincolante delle stesse, posto che - argomenta l'Autorità - "le raccomandazioni di un'associazione di imprese prive di effetto vincolante non esulano dalla sfera di applicazione del divieto di intese restrittive della concorrenza".

28. L'Autorità conferma poi che non vi è lesione della concorrenza "quando i contratti uniformi si astengono dal fissare condizioni economiche sia mediante clausole relative ai prezzi, sia attraverso clausole che, pur disciplinando profili diversi dal prezzo, hanno anch'esse incidenza economica, talvolta meno immediatamente percepibile, ma comunque rilevante per i profili di concorrenza".

29. Peraltro l'Autorità ravvisa nelle NBU, esaminate tenendo conto delle modifiche proposte dall'ABI nel corso dell'istruttoria, la presenza di clausole che "fissano nel dettaglio condizioni economiche in termini di oneri a carico delle parti - in materie quali, ad esempio, l'esonero di responsabilità a favore della banca, la regolazione della compensazione volontaria a favore della banca, la fissazione di termini temporali, la fissazione di termini o modalità per l'esercizio di facoltà o obblighi derivanti dalla legge o dal contratto, la previsione del rinnovo negoziale tacito -" così da uniformare il comportamento delle imprese limitando la possibilità che la diversificazione del contenuto negoziale valga come strumento di concorrenza fra le stesse. A tal proposito l'Autorità richiama, a titolo meramente esemplificativo, alcune clausole con le caratteristiche sopra indicate.

30. L'Autorità afferma pertanto la contrarietà delle intese in discorso alle regole di concorrenza e ne valuta consistente la restrizione "sia in considerazione della posizione occupata dalle imprese aderenti all'ABI nei mercati interessati, ... sia in considerazione della natura dei contratti".

31. A tal proposito argomenta che:

a) "i contratti relativi alla prestazione di servizi, ed in particolare di servizi bancari e finanziari, rivestono un ruolo essenziale nella definizione del prodotto che viene offerto, in quanto esso viene qualificato nelle sue caratteristiche proprio dal contenuto delle clausole contrattuali";

b) "la predeterminazione delle condizioni contrattuali a mezzo di un accordo comporta necessariamente la uniformazione del prodotto offerto sul mercato, precludendo alle imprese aderenti la possibilità di farsi concorrenza sul piano della differenziazione dell'offerta".

32. L'Autorità osserva anche che gli accordi oggetto del presente procedimento "potrebbero costituire fattispecie suscettibile di approfondimento sotto l'aspetto dell'abuso di una posizione dominante collettiva, attuata attraverso l'intesa, a danno degli utenti".

33. L'Autorità infine valuta la richiesta di autorizzazione in deroga di cui all'art. 4 della legge n. 287/90, avanzata dall'ABI in via subordinata rispetto alla istanza di attestazione di non lesività, ritenendo che le condizioni previste dal predetto articolo possano ricorrere soltanto per le NBU relative a operazioni di *interest rate/domestic currency swap*, di *forward rate agreement* e di *currency option*.

Le valutazioni della Banca d'Italia.

34. La Banca d'Italia, in linea con l'orientamento comunitario, si è attenuta al principio, richiamato anche dall'Autorità, secondo cui il carattere non strettamente vincolante delle intese non sottrae le stesse al

vaglio di concorrenza. Ritiene ad ogni modo che detto carattere sia condizione necessaria, anche se non sufficiente, affinché le intese possano ritenersi non restrittive della concorrenza.

35. In relazione a quanto precede occorre che l'associazione affermi esplicitamente, nelle comunicazioni alle associate, il carattere non vincolante delle proprie determinazioni in materia di NBU. L'impegno assunto in tal senso dall'ABI soddisfa tale condizione (cfr. punti nn. 14 e 24) in quanto lascia alle singole banche piena discrezionalità di adottare o meno gli schemi contrattuali elaborati dall'ABI nonchè di modificarli e di integrarli secondo le proprie esigenze e quelle della clientela.

36. La Banca d'Italia, tenuto conto delle analisi condotte dall'Autorità, ritiene che in alcune NBU siano ancora presenti clausole limitative della concorrenza. Ritiene tuttavia che, applicando i criteri di valutazione enunciati ai punti 10-14 del presente provvedimento, solo alcune delle clausole individuate dall'Autorità siano rilevanti sotto tale profilo.

37. In particolare, dalle NBU oggetto del presente provvedimento, già modificate dall'ABI in corso di istruttoria, dovranno essere altresì eliminate le condizioni contrattuali che:

- riservano alla banca la facoltà meramente potestativa di modificare le norme che disciplinano il rapporto (es.: art. 16, comma 1, conti correnti di corrispondenza; art. 11, comma 1, depositi fruttiferi; art. 17, depositi di titoli a custodia e amministrazione; art. 16, negoziazione, sottoscrizione collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, anche nei rapporti con operatori qualificati - cfr. art. 9; art. 16, comma 1, gestione di patrimoni; art. 12, comma 1, consulenza in materia di valori mobiliari; art. 20, depositi a custodia chiusi, art. 27, comma 1, cassette di sicurezza);

- dispongono che le risultanze dei libri e/o delle altre scritture contabili della banca fanno prova nei confronti del cliente (es.: art. 8, comma 4, conti correnti di corrispondenza; art. 1, negoziazione, sottoscrizione collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, anche nei rapporti con operatori qualificati; art. 7, comma 1, fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie; art. 8, comma 1, fideiussioni a garanzia di aperture di credito per importo determinato);

- escludono la responsabilità della banca per ogni conseguenza derivante da eventi ad essa non imputabili (es.: art. 17, comma 1, conti correnti di corrispondenza; art. 7, comma 4, servizio elettronico incassi di ricevute bancarie - RIBA; art. 10, comma 3, servizio di cassa continua; art. 1, comma 6, gestione di patrimoni; art. 25, cassette di sicurezza);

- escludono l'obbligo della banca di dare al terzo garante comunicazioni in ordine alla situazione dei conti e in genere ai suoi rapporti con il beneficiario del credito garantito (es.: art. 16, comma 4, anticipazione bancaria garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; art. 18, comma 4, anticipazione bancaria in conto corrente garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; art. 8, comma 3, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di operazioni comportanti rischi; art. 9, comma 3, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di crediti derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari, art. 6, comma 2, costituzione in pegno del saldo di conto corrente o di deposito nominativo; art. 6, comma 2, costituzione in pegno di crediti verso terzi);

- determinano in un certo numero di giorni termini di adempimento, di esercizio di poteri o facoltà, di efficacia e di opponibilità (es.: art. 13, comma 2, gestione di patrimoni; art. 10, comma 2, gestione di patrimoni; art. 14, comma 2, negoziazione, sottoscrizione collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, anche nei rapporti con operatori qualificati - cfr. art. 7; art. 13, comma 1, anticipazione bancaria su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi di merce; art. 14, comma 2, anticipazione bancaria in conto corrente garantita da merci o da titoli rappresentativi di merci; art. 11, comma 1, anticipazione bancaria garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo);

- indicano un termine discrezionale ("tempo ragionevolmente necessario" o altra espressione simile. Cfr. provvedimento n. 11 del 10 ottobre 1994 della Banca d'Italia, pubblicato sul Bollettino n. 40 del 24 ottobre 1994 dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato) per un adempimento a carico della banca o per l'effetto di comunicazioni alla stessa (es.: art. 12, comma 1, anticipazione bancaria su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi di merce; art. 4, comma 1, fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie; art. 4, comma 1, fideiussioni a garanzia dello sconto o della negoziazione di effetti cambiari);

- escludono gli interessi di diritto (art. 1282 c.c.) alla scadenza del certificato di deposito (art. 6, certificati di deposito a breve termine);

- modificano (in senso sfavorevole al cliente) la disciplina stabilita dal codice civile agli artt. 1949 e 1950 c.c. relativamente alla restrizione dell'azione di regresso (es.: art. 10, fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie; art. 11, fideiussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato; art. 9, fideiussioni a garanzia dello sconto o della negoziazione di effetti cambiari; art. 9, fideiussioni a garanzia di operazioni varie comportanti rischi; art. 4, comma 2, costituzione in pegno di titoli e valori in garanzia di operazioni comportanti rischi; art. 5, comma 2, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di crediti

derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari), e all'art. 1945 c.c. relativamente all'opponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore (es.: art. 8, comma 1, fideiussioni a garanzia aperture di credito per importo determinato; art. 7, comma 1, fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie; art. 7, comma 1, fideiussioni a garanzia dello sconto o della negoziazione di effetti cambiari; art. 7, comma 1, fideiussioni a garanzia di operazioni varie comportanti rischi).

38. Per altre clausole, pure segnalate dall'Autorità, la Banca d'Italia non ravvisa il contrasto con l'art. 2 della legge n. 287/1990. Si tratta delle clausole che hanno a oggetto:

- disposizioni di legge o delle Autorità preposte ai controlli nella determinazione di termini temporali e/o modalità per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi ovvero nella regolamentazione di condizioni economiche (art. 7, comma 4, conti correnti - cfr. art. 1224 cod. civ.; art. 8, comma 2, conti correnti - cfr. art. 119, comma 3 d.lgs. 385/93; art. 9, depositi di titoli a custodia e amministrazione - cfr. art. 119, comma 3, d.lgs. 385/93; art. 10, comma 1, gestione patrimoni - cfr. art. 21, comma 2, Del. Consob n. 5386/91; art. 1, comma 4, negoziazione valori mobiliari - cfr. art. 28, Del. Consob n. 5387/91);

- termini per il pagamento di quanto dovuto e per il preavviso in caso di recesso (art. 7, penult. comma, conti correnti). La clausola, fissando la medesima disciplina per i conti con saldo attivo e per quelli con saldo passivo, è a presidio anche degli interessi dei depositanti;

- la decadenza del termine stabilito a favore del cliente al verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del correntista in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dall'azienda di credito (art. 5, comma 3, conti correnti di corrispondenza e servizi connessi). La clausola costituisce applicazione del principio della decadenza dal beneficio del termine prevista dall'art. 1186 c.c.;

- l'applicazione ai depositi vincolati scaduti del minor tasso indicato per questa ipotesi nel contratto (art. 13, comma 1, depositi fruttiferi). La clausola richiama, nel caso di trasformazione della forma del deposito da vincolato a non vincolato, il tasso preventivamente indicato nel contratto per la forma non vincolata;

- il rinnovo del vincolo per gli interessi maturati e non ritirati in pendenza del vincolo sul capitale entro un numero prefissato di giorni (art. 15 depositi fruttiferi). La clausola consente, in assenza di indicazioni da parte del cliente, di continuare a remunerare le somme maturate per interessi alle migliori condizioni previste per i depositi vincolati. Notoriamente infatti i depositi non vincolati sono remunerati con un interesse minore di quelli vincolati;

- una deroga alla disciplina del codice civile (artt. 1850 e 2797 c.c.) in materia di riduzione della garanzia e dell'esecuzione del pegno (art. 14, anticipazione bancaria in conto corrente garantita da merce e/o documenti rappresentativi di merce; art. 13, anticipazione bancaria su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi di merce; art. 11, anticipazione bancaria garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; art. 13, anticipazione bancaria in conto corrente garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; art. 6, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di operazioni comportanti rischi; art. 7, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di crediti derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari). Le clausole richiamate non modificano i principi civilistici in senso sfavorevole alla clientela.

39. Occorre valutare le conseguenze sulle NBU della caducazione delle condizioni contrattuali lesive della concorrenza. In proposito la Banca d'Italia, adeguandosi al principio affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee, ritiene che la presenza nel testo contrattuale oggetto dell'intesa di alcune clausole non consentite dalle regole di concorrenza non rende necessariamente l'intesa nel suo complesso sottoposta al divieto (cfr. sentenza Consten e Grundig-Verkaufs GmbH del 13 luglio 1966 e sentenza Société Technique Minière del 30 giugno 1966).

40. In ordine alla questione, pure affrontata dall'Autorità, della uniformazione dei prodotti offerti dalle banche in conseguenza del tipo di regolamentazione negoziale al quale le NBU fanno luogo, la Banca d'Italia osserva che una certa uniformità nell'ambito dei contratti relativi ai prodotti finanziari consente di superare problemi di informazione sulla più efficiente "tecnologia" contrattuale, attenua i costi fissi connessi alla scrittura del contratto, riduce le inefficienze connesse a una diffusa e continua negoziazione di clausole, amplia il numero degli operatori in grado di offrire il contratto stesso; può inoltre essere uno stimolo, e non già un ostacolo, affinché la concorrenza non di prezzo si sviluppi su altre caratteristiche, non tipizzate, del prodotto.

41. La tipizzazione contrattuale non deve alterare la concorrenza sulle caratteristiche diverse dal prezzo. In proposito si osserva che il complesso delle clausole che compongono le NBU, una volta eliminate le

singole condizioni contrattuali lesive della concorrenza, non definisce in modo così rigido ed esaustivo il prodotto da impedirne o limitarne significativamente la differenziazione.

42. Del resto la innovazione di prodotto ha, in varia misura, già interessato i servizi oggetto delle NBU. La differenziazione del prodotto si è manifestata sia articolando le caratteristiche del servizio senza alterare lo schema contrattuale di base, sia incidendo sulle clausole negoziali oggetto delle NBU. L'eliminazione dalle NBU delle condizioni contrattuali lesive della concorrenza rende gli schemi negoziali più flessibili, aprendo ulteriori possibilità di concorrenza sulle caratteristiche del prodotto.

43. La concorrenza sulle caratteristiche dei prodotti non è indipendente da quella sulle variabili di prezzo; anzi, spesso la differenziazione del prodotto si connota come strumento strategico per allentare la competizione sul prezzo. Valutando congiuntamente gli elementi di prezzo e le caratteristiche di prodotto può concludersi che la tipizzazione contrattuale residua consente una positiva concorrenza sulle variabili di prezzo senza precludere alle banche la possibilità di competere sul piano della differenziazione del prodotto.

44. L'Autorità ha anche richiamato la possibilità di approfondire le intese in esame sotto il profilo dell'abuso di posizione dominante collettiva. La Banca d'Italia ritiene che un'indagine su questo punto esuli dal presente procedimento; tale fattispecie, infatti, non può essere valutata in relazione alla predisposizione e divulgazione da parte dell'ABI di contratti tipo ma con riferimento ai comportamenti fattuali delle banche sul mercato (cfr. Tribunale di Primo Grado delle Comunità, decisione del 10 marzo 1992, Vetro Piano Italia, considerando 350).

La richiesta in subordine di autorizzazione in deroga.

45. La Banca d'Italia ritiene che la richiesta di autorizzazione in deroga possa venire in considerazione a seguito di una previa valutazione di contrarietà di una o più intese rispetto ai principi di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, conformandosi sul punto ai contenuti dei provvedimenti assunti dalla Commissione CE in tema di autorizzazioni in deroga di intese in materia bancaria (cfr. Decisione n. 85/77 CEE del 10 dicembre 1984 - Eurocheques uniformi; Decisione n. 87/103 del 12 dicembre 1986 - ABI; Decisione n. 92/212 CEE del 25 marzo 1992 - Eurocheque: Accordo di Helsinki).

46. D'altro canto, la presenza di alcune clausole contrarie ai principi dell'art. 2 della legge n. 287/1990 nel testo di talune NBU non rende necessariamente le intese nel loro complesso sottoposte al divieto ivi previsto (cfr. precedente punto 39). Pertanto la Banca d'Italia non ritiene di dover prendere in considerazione la menzionata istanza di autorizzazione in deroga per i testi contrattuali costituenti le NBU.

47. L'ipotesi di autorizzazione in deroga viene invece in rilievo per le singole clausole, considerate non conformi ai principi di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990. Si ritiene tuttavia che, in ordine alle suddette clausole, non ricorrano le condizioni per la concessione dell'autorizzazione in questione, in quanto i loro contenuti, sia perchè caratterizzati da profili di squilibrio a favore della banca, sia perchè non idonei ad accrescere la qualità dei servizi regolati dalle relative NBU, non consentono di ravvisare i requisiti del "beneficio per i consumatori" e del "miglioramento delle condizioni di offerta".

Conclusioni.

48. Dagli elementi acquisiti in sede di istruttoria in ordine alle NBU oggetto del procedimento, è emerso quanto segue:

a) alcune NBU contengono clausole in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera *a*), della legge n. 287/1990. In corso di istruttoria l'ABI, viste le contestazioni avanzate dalla Banca d'Italia, ha convenuto sulla necessità di una riformulazione delle clausole oggetto di rilievo e si è impegnata a eliminare o sostituire le clausole in questione (Allegato 1) in modo che le stesse non risultino lesive della concorrenza. Tuttavia, tenuto conto anche di alcune indicazioni offerte dall' Autorità nel proprio parere, è altresì necessario che l'ABI, cui è fatto obbligo in tale senso, provveda alle ulteriori modifiche di cui al punto 37 del presente provvedimento;

b) altre NBU contengono clausole in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera *a*), della legge n. 287/1990 ma si riferiscono a procedure oramai desuete e/o risultano rifluite, in tutto o in parte, in altri schemi contrattuali;

c) altre infine non manifestano profili lesivi della concorrenza.

49. Le NBU, inequivocabilmente private di ogni carattere vincolante o di semplice raccomandazione e modificate come proposto dall'ABI nell' Allegato 1 e come altresì disposto dalla Banca d'Italia al punto 37, non costituiscono oggetto di intese vietate dall'art. 2 della legge n. 287/1990. Esse infatti non contengono clausole che fissano condizioni economiche e che, in particolare, determinano un significativo squilibrio tra le parti nè precludono o limitano in modo significativo per le singole banche associate la possibilità di diversificare il contenuto negoziale e dunque di differenziare, anche su tale aspetto, il prodotto.

50. Tenuto conto dell'atteggiamento di attiva collaborazione assunto dall'ABI nel corso dell'istruttoria in ordine alla loro modifica si ritiene di non applicare le sanzioni di cui all'art. 15 della legge n. 287/1990.

51. La Banca d'Italia, tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

a) la chiusura dell'istruttoria in ordine alle seguenti NBU, facendo obbligo all'ABI di adottare le modifiche da essa proposte (Allegato 1) nonché, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 287/1990, quelle ulteriori di cui al punto 37 del presente provvedimento:

- Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi; Condizioni generali uniformi relative al servizio elettronico incassi di ricevute bancarie (RIBA); Norme che regolano il servizio garanzia assegni e/o *eurocheque*; Norme uniformi per il servizio di cassa continua; Norme uniformi per i depositi fruttiferi (libretti di risparmio); Norme per i depositi di titoli a custodia ed amministrazione; Norme relative alla negoziazione, alla sottoscrizione, al collocamento ed alla raccolta di ordini concernenti valori mobiliari; Norme negoziazione operatori qualificati; Norme relative alla gestione di patrimoni; Norme relative alla consulenza in materia di valori mobiliari; Norme per i depositi a custodia chiusi; Norme per il servizio delle cassette di sicurezza; Norme regolamentari riguardanti certificati di deposito a breve termine; Condizioni generali uniformi relative all'anticipazione bancaria su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi di merce; Condizioni generali uniformi relative all'anticipazione bancaria in conto corrente garantita da merce e/o da documenti rappresentativi di merce; Condizioni generali uniformi relative all'anticipazione bancaria garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; Condizioni generali uniformi relative all'anticipazione bancaria in conto corrente garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; Condizioni generali uniformi relative alle fidejussioni a garanzia delle operazioni bancarie; Condizioni generali uniformi relative alle fidejussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato; Condizioni generali uniformi relative alle fidejussioni a garanzia di operazioni varie comportanti rischi; Condizioni generali uniformi relative alla costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di operazioni comportanti rischi; Condizioni generali uniformi relative alla costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di crediti derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari; Condizioni generali uniformi relative alla costituzione in pegno del saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo; Condizioni generali uniformi relative alla costituzione in pegno di crediti verso terzi; Condizioni generali uniformi relative alla cessione *pro solvendo* di crediti a scopo di garanzia;

b) la chiusura dell'istruttoria in ordine alle seguenti NBU che, pur contenendo clausole in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990, si riferiscono a procedure oramai desuete o risultano rifluite, in tutto o in parte, in altri schemi contrattuali:

- Norme relative al servizio "Incassi speciali"; Norme uniformi per i depositi in conto corrente; Norme per i depositi di titoli e valori a semplice custodia; Condizioni generali uniformi relative all'apertura di credito utilizzabile in conto corrente; Condizioni generali uniformi per le aperture di credito su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi di merce; Condizioni generali uniformi per le aperture di credito garantite da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; Condizioni generali uniformi per l'apertura di credito utilizzabile in conto corrente agrario;

c) la chiusura dell'istruttoria in ordine alle seguenti NBU, in quanto non lesive della concorrenza:

- Contratto di finanziamento artigiano; Mandato irrevocabile all'incasso di crediti; Norme relative alle operazioni di *interest rate swap* e di *domestic currency swap* tra aziende di credito e/o società finanziarie; Norme relative alle operazioni di *forward rate agreement* e di *currency option*.

L'adozione e la comunicazione da parte dell'ABI alle associate delle modifiche dalla stessa proposte in corso di istruttoria e di quelle di cui al punto 37 devono essere effettuate nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

L'ABI deve altresì comunicare, nel termine di 30 giorni, alle associate che:

- le NBU costituiscono una mera traccia priva di ogni valore vincolante o di raccomandazione e, quindi, ogni associata ha la facoltà di avvalersene o meno, nonchè di apportare tutte le modifiche ritenute opportune;
- le NBU sub b) sono da considerare ad ogni effetto superate;
- devono ritenersi non più vigenti gli accordi interbancari, disapplicati da tempo ma espressamente non ancora dismessi, aventi a oggetto le seguenti NBU: Norme uniformi per il servizio di cassa continua e Norme per i depositi a custodia chiusi.

L'ABI dovrà rendere accessibili su semplice domanda a chiunque sia interessato i contratti bancari tipo da essa predisposti e comunicare alle proprie associate di attenersi ai medesimi criteri.

L'ABI provvederà a trasmettere alla Banca d'Italia copia delle lettere circolari inviate alle associate entro 15 giorni dalla data di spedizione delle stesse.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 287/1990, può essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Antonio Fazio

* * *

ALLEGATO 1

NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI

ART. 4, co. 2: "Accredito di assegni bancari, circolari, vaglia e altri titoli similari". L'ABI si è impegnata a modificare la disposizione - sopprimendo l'inciso "e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli" - nella parte in cui prevede che l'accredito dell'importo di titoli della specie sia effettuato previa verifica e salvo buon fine anche nel caso di assegni tratti sulla stessa dipendenza accreditante alla quale siano presentati. Al riguardo l'ABI ha fatto presente che, in considerazione della possibilità oggi offerta dalle procedure informatiche di seguire tempestivamente i saldi dei conti, è più corretto lasciare alla scelta delle singole banche la disciplina di questa fattispecie, senza fornire indicazioni nelle norme.

ART. 5, co. 3, secondo periodo: "Compensazione a favore della banca di crediti non liquidi ed esigibili". L'ABI si è impegnata a modificare la disciplina di tale forma di compensazione condizionandola al verificarsi di eventi che possono porre in pericolo il recupero del credito della banca. A tal fine L'ABI ha proposto la seguente formulazione: "Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dall'azienda di credito, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione, ancorchè i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - l'azienda di credito darà prontamente comunicazione al correntista".

ART. 6, co. 1, lettera c): "Termine per il pagamento di quanto dovuto dal cliente all'azienda in caso di recesso di quest'ultima dall'apertura di credito". L'ABI si è impegnata a sopprimere ogni indicazione sul termine in questione predisponendo sulla modulistica uno spazio bianco da riempire sulla base di quanto concordato fra le banche e i clienti.

ART. 7: "Condizioni economiche". L'ABI, preso atto che il contenuto di tali disposizioni può considerarsi di carattere indirettamente economico, si è impegnata a riformulare il testo dell'art. 7 come segue:

"1. I rapporti di dare e avere relativi a conti creditori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita e indicata nel modulo allegato, portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate ed applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali.

2. I conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita ed indicata nel modulo allegato, applicando agli interessi dovuti dal correntista ed alle spese e commissioni previsti dal comma precedente - e addebitati in conto - valuta data di regolamento.

3. Gli interessi - in misura fissa o indicizzata - sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel modulo allegato e producono a loro volta interessi nella stessa misura. Qualora l'interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al correntista derivante dalla modifica del parametro pattuito, non è soggetta all'obbligo di comunicazione al cliente, ai sensi del successivo art. 16, secondo comma.

4. Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo ed anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continuano a decorrere fino alla data di estinzione del debito e vengono regolati e computati come ai precedenti commi.

5. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta stabilita nel modulo allegato; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell'art. 31 della legge assegni.

6. Salvo diverso accordo e fermo restando ...

7. Tutte le obbligazioni del correntista verso ..."

ART. 8, co. 3: "Termine di decadenza per l'impugnativa degli estratti conto". L'ABI si è impegnata a sopprimere la previsione della decadenza convenzionale per l'impugnativa degli estratti conto, stabilita nei confronti del solo cliente. L'associazione ha pertanto proposto di riformulare la disposizione in esame come segue: "Nel caso di errori di scritturazione e di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il correntista può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, l'azienda di credito può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti".

ART. 16, co. 1: "Modalità di comunicazione delle modifiche delle norme". L'ABI si è impegnata a modificare la disposizione in questione nella parte in cui prevede soltanto due modalità alternative di comunicazione alla clientela delle modifiche in questione nel modo seguente: "L'azienda di credito si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano i rapporti regolati in conto corrente. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dall'azienda di credito mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal correntista oppure mediante.....ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella comunicazione medesima".

ART. 17, co. 1: "Esonero da responsabilità". L'ABI ha riformulato tale disposizione nei seguenti termini: "Le comunicazioni e gli ordini del correntista hanno corso a suo rischio, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione non imputabili all'azienda di credito".

ART. 18, co. 1: "Approvazione delle operazioni effettuate per conto del correntista". L'ABI ha proposto di modificare la clausola in questione come segue: "Salvo quanto disposto dall'art. 8, secondo e terzo comma, in ordine all'approvazione degli estratti conto, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dall'azienda di credito per conto del correntista ..."

ART. 19: "Accettazione ed esecuzione degli incarichi del correntista". L'ABI si è impegnata a riformulare il testo dell'art. 19 come segue:

"1. E' in facoltà dell'azienda di credito di assumere o meno specifici incarichi del cliente, dandone comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.

2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dall'azienda di credito tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

3. In relazione agli incarichi assunti, l'azienda di credito, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

4. Il correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito all'azienda di credito finchè l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima."

ART. 21: considerato il venir meno nella prassi della fattispecie ivi disciplinata, l'ABI si è impegnata a eliminare l'articolo in esame dal modulo di contratto.

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE AL SERVIZIO ELETTRONICO INCASSI DI RICEVUTE BANCARIE (RIBA)

ART. 7, co. 4: "Esonero da responsabilità". L'ABI si è impegnata a riformulare il testo della disposizione nei seguenti termini: "L'Azienda di credito assuntrice non risponde del ritardo dell'invio degli insoluti di cui ai precedenti commi dovuto a cause di forza maggiore o di altra natura non imputabili all'azienda di credito stessa."

ART. 8: "Termine di preavviso per il recesso dell'azienda". L'ABI si è impegnata a sopprimere l'indicazione relativa alla quantificazione di detto termine.

NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO GARANZIA ASSEGNI E/O EUROCHEQUE

ART 28: "Condizioni economiche". L'ABI si è impegnata a modificare tale clausola come segue: "Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta, verranno applicati la valuta ed il cambio indicati nel modulo allegato."

NORME UNIFORMI PER IL SERVIZIO DI CASSA CONTINUA

ART. 6, co. 3: "Efficacia di prova delle scritture contabili della banca". L'ABI si è impegnata a modificare come segue tale clausola nella parte in cui dispone che "soltanto" la nota contabile inviata dall'azienda al cliente dà prova del versamento e del suo ammontare: "L'azienda di credito dà notizia dell'accreditamento nel conto corrente dei valori ricevuti inviando al correntista la relativa nota contabile. Tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare."

ART. 10, co. 3: "Esonero da responsabilità". L'ABI si è impegnata a riformulare il testo della clausola come segue: "In nessun caso l'azienda di credito risponde delle conseguenze eventualmente derivanti da temporanee interruzioni del servizio ad essa non imputabili."

NORME UNIFORMI PER I DEPOSITI FRUTTIFERI (LIBRETTI DI RISPARMIO)

ART. 8, co. 1: "Condizioni economiche". L'ABI si è impegnata a riformulare tale disposizione come segue: "Gli interessi sono capitalizzati con la periodicità pattuita ed indicata in contratto ed annotati in occasione della prima presentazione del libretto dopo la capitalizzazione; sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del libretto."

ART. 11, co. 1: "Modalità di comunicazione delle modifiche delle norme". L'ABI si è impegnata a modificare la disposizione in questione nella parte in cui prevede soltanto due modalità alternative di comunicazione alla clientela delle modifiche in questione nel modo seguente: "L'azienda di credito si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il rapporto di deposito. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dall'azienda di credito, in caso di libretto nominativo, mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal depositante oppure, e, in caso di libretto al portatore, esclusivamente mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico dell'azienda di credito medesima. Le variazioni entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella comunicazione o nell'avviso".

NORME PER I DEPOSITI DI TITOLI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE

ART. 6, co. 1 e 3: "Diffida ad adempiere - termini". L'ABI si è impegnata a sopprimere le indicazioni di termini contenute in questo articolo.

ART. 8, co. 1: "Termine di preavviso per l'esercizio del recesso dell'azienda". L'ABI si è impegnata ad abolire l'indicazione di tale termine.

ART. 14: "Esonero da responsabilità". L'ABI si è impegnata a riformulare come segue il testo della clausola: "L'azienda di credito ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al cliente. Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente non dovuto a causa imputabile all'azienda di credito, la stessa agisce a tutto rischio del depositante".

ART. 17, co. 1: "Modalità di comunicazione delle modifiche delle norme". L'ABI si è impegnata a modificare la disposizione in questione nella parte in cui prevede soltanto due modalità alternative di comunicazione alla clientela delle modifiche in questione nel modo seguente: "L'azienda di credito si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il rapporto di deposito. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dall'azienda di credito mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal depositante oppure mediante.....ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella comunicazione medesima".

CONTRATTUALISTICA RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE N. 1/1991

NORME RELATIVE ALLA NEGOZIAZIONE, ALLA SOTTOSCRIZIONE, AL COLLOCAMENTO ED ALLA RACCOLTA DI ORDINI CONCERNENTI VALORI MOBILIARI

ART. 15: "Termine di preavviso per l'esercizio del recesso delle parti". L'ABI si è impegnata ad abolire l'indicazione di tale termine.

ART. 16, co. 1: "Modalità di comunicazione delle modifiche delle norme". L'ABI si è impegnata a modificare la disposizione in questione nella parte in cui prevede soltanto due modalità alternative di comunicazione alla clientela delle modifiche in questione nel modo seguente: "L'azienda di credito si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni che regolano il presente contratto. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dall'azienda di credito mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal cliente oppure mediante.....ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella comunicazione medesima".

NORME DI NEGOZIAZIONE PER OPERATORI QUALIFICATI

ART. 8: "Termine di preavviso per l'esercizio del recesso delle parti". L'ABI si è impegnata a sopprimere l'indicazione di tale termine.

ART. 9, co. 1: "Modalità di comunicazione delle modifiche delle norme". L'ABI si è impegnata a modificare la disposizione in questione nella parte in cui prevede soltanto due modalità alternative di comunicazione alla clientela delle modifiche in questione nel modo seguente: "L'azienda di credito si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni che regolano il presente contratto. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dall'azienda di credito mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal cliente oppure mediante.....ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella comunicazione medesima".

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PATRIMONI

ART. 1, co. 6: "Esonero da responsabilità". L'ABI si è impegnata a riformulare il testo della clausola come segue: "Pur in presenza dell'onere della prova di cui al decimo comma dell'art. 13 della legge n. 1/1991, l'Azienda di credito non risponderà di eventi ad essa non imputabili".

ART. 13, co. 1 e 6: "Termini di preavviso per l'esercizio del recesso delle parti e per la restituzione totale o parziale del patrimonio di gestione". L'ABI si è impegnata ad abolire l'indicazione di tali termini.

ART. 13, co. 2: "Ritenzione dei valori mobiliari conferiti a fronte dei crediti della banca". L'ABI si è impegnata a modificare tale clausola nella parte in cui prevede la facoltà di ritenzione sui valori conferiti a prescindere dall'ammontare dei crediti della banca. L'ABI ha pertanto proposto il seguente testo: "In tal caso l'azienda di credito provvederà a mettere a disposizione del cliente, secondo le disposizioni dallo stesso impartite, presso la propria sede, ed entro il termine di 30 giorni i valori mobiliari in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Qualora i titoli fossero subdepositati, l'obbligo si intenderà assolto anche impartendo al subdepositario l'ordine di trasferirli al cliente presso il soggetto da questi indicato. Resta inteso che l'azienda di credito, ove il cliente non abbia previamente soddisfatto i diritti maturati dalla stessa per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti, ha diritto di ritenere una quota dei valori mobiliari congruamente correlata a tali diritti.

ART. 16, co. 1: "Modalità di comunicazione delle modifiche delle norme". L'ABI si è impegnata a modificare la disposizione in questione nella parte in cui prevede soltanto due modalità alternative di comunicazione alla clientela delle modifiche in questione nel modo seguente: "L'azienda di credito si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni che regolano il presente contratto. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dall'azienda di credito mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal cliente oppure mediante.....ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella comunicazione medesima".

NORME RELATIVE ALLA CONSULENZA IN MATERIA DI VALORI MOBILIARI

ART. 11: "Termine di preavviso per l'esercizio del recesso delle parti". L'ABI si è impegnata a sopprimere l'indicazione di tale termine.

ART. 12, co. 1: "Modalità di comunicazione delle modifiche delle norme". L'ABI si è impegnata a modificare la disposizione in questione nella parte in cui prevede soltanto due modalità alternative di comunicazione alla clientela delle modifiche in questione nel modo seguente: "L'azienda di credito si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni che regolano il presente contratto. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dall'azienda di credito mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal cliente oppure mediante.....ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella comunicazione medesima".

NORME PER I DEPOSITI A CUSTODIA CHIUSI

ART. 8, co. 3: "Esonero da responsabilità". L'ABI si è impegnata a riformulare il testo della clausola come segue: "Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente non dovuto a causa imputabile all'azienda di credito, la stessa agisce a tutto rischio del depositante."

ART. 12: "Condizioni economiche". L'ABI si è impegnata a riformulare la norma come segue:

"1. Il depositante è tenuto a pagare anticipatamente all'azienda di credito il canone per la custodia, stabilito in ragione del volume e del valore dichiarato ed indicato in contratto o nel foglio informativo allegato. E' tenuto altresì a rimborsare le spese occasionate dal rapporto e del pari indicate in contratto o nel foglio informativo allegato, nonché le eventuali imposte e tasse relative.

2. Il canone è dovuto per un intero ...(semestre/anno/etc...) .. Se entro detto periodo il deposito non è ritirato, è dovuto per un periodo successivo della medesima durata e così via.

3. Le spese, di qualunque genere, che l'azienda di credito ...

4. L'azienda di credito è autorizzata a provvedere ..."

ART. 14: "Termine di preavviso per il recesso della banca e restituzione del canone". L'ABI si è impegnata a modificare la clausola come segue: "L'azienda di credito può recedere dal contratto in qualunque momento con preavviso di ... giorni da darsi mediante lettera raccomandata; in questo caso è restituita al depositante la quota parte del canone da lui versato."

ART. 15: "Diffida di pagamento. Termine per adempiere". L'ABI si è impegnata ad abolire l'indicazione del termine in questione lasciando nei moduli in bianco lo spazio per l'apposizione di un termine concordato tra banca e cliente.

ART. 20: "Modifiche unilaterali delle norme e delle condizioni che regolano il rapporto del deposito". L'ABI si è impegnata a riformulare il testo dell'articolo nel modo seguente:

"1. L'azienda di credito si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il rapporto di deposito. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dall'azienda di credito mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal depositante oppure mediante.....ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella comunicazione medesima".

2. L'azienda di credito si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto di deposito, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al depositante, le prescrizioni della legge 17 febbraio 1992 n.154, il cui testo è affisso nei locali aperti al pubblico dell'azienda di credito, e delle relative disposizioni di attuazione."

NORME PER IL SERVIZIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA

ART. 10: "Durata del contratto - Termine di preavviso per il recesso del cliente". L'ABI si è impegnata ad abolire l'indicazione della durata e del termine in questione lasciando in bianco lo spazio nel modulare e a riformulare il testo dell'articolo come segue:

"1. Il contratto può avere la durata di ... (semestre/anno/etc...) ... e decorre dal ...

2. L'utente può disdire in qualunque momento il contratto con preavviso di almeno ... giorni, da darsi mediante lettera raccomandata. In mancanza di disdetta, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo uguale al periodo originariamente stabilito e così ad ogni successiva scadenza.

3. La disdetta non ha effetto ..."

ART. 11, co. 1: "Termini di preavviso per il recesso della banca". L'ABI si è impegnata a riformulare il testo dell'articolo come segue: "L'azienda di credito può disdire in qualunque momento il contratto negli

stessi termini e con le stesse modalità previste per l'utente; in questo caso è restituita all'utente la parte del canone già pagata corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere."

ART. 21: "Diffida di pagamento. Termine per adempiere". L'ABI si è impegnata ad abolire l'indicazione del termine in questione lasciando nei moduli in bianco lo spazio per l'apposizione di un termine concordato tra banca e cliente.

ART. 22, co. 1: "Termine dalla data di intimazione al cliente per la richiesta dell'autorizzazione al Pretore per l'apertura della cassetta di sicurezza". "Diffida di pagamento. Termine per adempiere". L'ABI si è impegnata ad abolire l'indicazione del termine in questione lasciando nei moduli in bianco lo spazio per l'apposizione di un termine concordato tra banca e cliente.

ART. 25: "Esonero da responsabilità". L'ABI si è impegnata a riformulare il testo della clausola come segue: "L'orario del servizio delle cassette di sicurezza e le relative variazioni sono portati a conoscenza del pubblico con avviso esposto nei locali dell'azienda di credito. Questa non risponde di eventuali interruzioni o ritardi nel servizio dovuti a cause alla stessa non imputabili.

ART. 27, co. 1: "Modalità di comunicazione delle modifiche delle norme". L'ABI si è impegnata a modificare la disposizione nella parte in cui prevede soltanto due modalità alternative di comunicazione alla clientela delle modifiche in questione nel modo seguente: "L'azienda di credito si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme che disciplinano il rapporto di utenza. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dall'azienda di credito mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal cliente oppure mediante.....ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella comunicazione medesima".

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE BANCARIA SU PEGNO DI MERCE E/O SU DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI DI MERCE

ART. 14, co. 1: "Termine di preavviso per la vendita da parte della banca della merce o dei documenti costituiti in pegno in caso di inosservanza degli obblighi assunti dal cliente". L'ABI si è impegnata ad abolire l'indicazione del termine in questione lasciando nei moduli in bianco lo spazio per l'apposizione di un termine concordato tra banca e cliente.

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE BANCARIA IN CONTO CORRENTE GARANTITA DA MERCE E/O DA DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI DI MERCE

ART. 15, co. 1: "Termine di preavviso per la vendita da parte della banca della merce o dei documenti costituiti in pegno in caso di inosservanza degli obblighi assunti dal cliente". L'ABI si è impegnata ad abolire l'indicazione del termine in questione lasciando nei moduli in bianco lo spazio per l'apposizione di un termine concordato tra banca e cliente.

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE BANCARIA GARANTITA DA TITOLI COSTITUITI IN PEGNO DALLO STESSO CLIENTE O DA UN TERZO

ART. 12, co. 1: "Termine di preavviso per la vendita da parte della banca della merce o dei documenti costituiti in pegno in caso di inosservanza degli obblighi assunti dal cliente". L'ABI si è impegnata ad abolire l'indicazione del termine in questione lasciando nei moduli in bianco lo spazio per l'apposizione di un termine concordato tra banca e cliente.

ART. 16, co. 5: "Estensione della garanzia, in caso di pegno costituito dal terzo, alle obbligazioni dello stesso terzo". L'ABI si è impegnata a eliminare l'intero comma.

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE BANCARIA IN CONTO CORRENTE GARANTITA DA TITOLI COSTITUITI IN PEGNO DALLO STESSO CLIENTE O DA UN TERZO

ART. 14, co. 1: "Termine di preavviso per la vendita da parte della banca della merce o dei documenti costituiti in pegno in caso di inosservanza degli obblighi assunti dal cliente". L'ABI si è impegnata ad abolire

l'indicazione del termine in questione lasciando nei moduli in bianco lo spazio per l'apposizione di un termine concordato tra banca e cliente.

ART. 18, co. 5: "Estensione della garanzia, in caso di pegno costituito dal terzo, alle obbligazioni dello stesso terzo". L'ABI si è impegnata a eliminare l'intero comma.

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALLE FIDEIUSSIONI A GARANZIA DELLE OPERAZIONI BANCARIE

L'ABI si è impegnata ad eliminare la frase finale del secondo capoverso del preambolo che recita: "... per le quali vi dichiaro sin d'ora di considerarmi solidalmente obbligato nei confronti di codesta azienda di credito e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 cod. civ."

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALLE FIDEIUSSIONI A GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO PER IMPORTO DETERMINATO

ART. 5, co. 2: "Rinnovo tacito della fideiussione a fronte di rinnovi o proroghe dell'operazione garantita". L'ABI si è impegnata a riformulare la clausola in questione nel modo seguente: "La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dall'azienda di credito al fideiussore e quest'ultimo, entro ... giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe."

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALLE FIDEIUSSIONI A GARANZIA DI OPERAZIONI VARIE COMPORTANTI RISCHI

ART. 4, co. 2: "Rinnovo tacito della fideiussione a fronte di rinnovi o proroghe dell'operazione garantita". L'ABI si è impegnata a riformulare la clausola in questione nel modo seguente: "La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dall'azienda di credito al fideiussore e quest'ultimo, entro ... giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe."

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE IN PEGNO DI TITOLI E VALORI A GARANZIA DI OPERAZIONI COMPORTANTI RISCHI

ART. 7: "Trasparenza condizioni economiche". L'ABI si è impegnata a riformulare la clausola in esame come segue: "Ove siano stabiliti in pegno libretti di risparmio al portatore l'azienda di credito, col preavviso di cui all'art. 6, può prelevare direttamente le somme depositate fino a concorrenza in quanto dovute. Se i libretti sono vincolati a termine, il prelevamento può avvenire alla scadenza oppure sotto sconto durante il corso del vincolo alle condizioni pattuite con il cliente."

ART. 8, co. 2: "Estensione della garanzia, in caso di pegno costituito dal terzo, alle obbligazioni dello stesso terzo". L'ABI si è impegnata a eliminare l'intero comma.

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE IN PEGNO DI TITOLI E VALORI A GARANZIA DI CREDITI DERIVANTI DA SCONTO O NEGOZIAZIONE DI EFFETTI CAMBIARI

ART. 8: "Trasparenza condizioni economiche". L'ABI si è impegnata a riformulare la clausola in esame come segue: "Ove siano stabiliti in pegno libretti di risparmio al portatore l'azienda di credito, col preavviso di cui all'art. 7, può prelevare direttamente le somme depositate fino a concorrenza in quanto dovute. Se i libretti sono vincolati a termine, il prelevamento può avvenire alla scadenza oppure sotto sconto durante il corso del vincolo alle condizioni pattuite con il cliente."

ART. 9, co. 2: "Estensione della garanzia, in caso di pegno costituito dal terzo, alle obbligazioni dello stesso terzo". L'ABI si è impegnata a eliminare l'intero comma.

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE IN PEGNO DEL SALDO DI CONTO CORRENTE O DI DEPOSITO BANCARIO NOMINATIVO

ART. 1, co. 1: "Rinnovo tacito del pegno costituito dal terzo a fronte di rinnovi o proroghe dell'operazione garantita". L'ABI si è impegnata a riformulare la clausola in questione nel modo seguente: "In caso di rinnovi o proroghe del credito concesso, il pegno costituito da un terzo permane a garanzia delle obbligazioni derivanti da tali rinnovi o proroghe, a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dall'azienda di credito al terzo e quest'ultimo, entro ... giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe."

ART. 4, co. 2: "Diffida di pagamento. Termine per adempiere". L'ABI si è impegnata ad abolire l'indicazione del termine in questione lasciando la sua determinazione alla libera contrattazione delle parti.

ART. 6, co. 3: "Estensione della garanzia, in caso di pegno costituito dal terzo, alle obbligazioni dello stesso terzo". L'ABI si è impegnata a eliminare l'intero comma.

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE IN PEGNO DI CREDITI VERSO TERZI

ART. 1, co. 1: "Rinnovo tacito del pegno costituito dal terzo a fronte di rinnovi o proroghe dell'operazione garantita". L'ABI si è impegnata a riformulare la clausola in questione nel modo seguente: "In caso di rinnovi o proroghe del credito concesso, il pegno costituito da un terzo permane a garanzia delle obbligazioni derivanti da tali rinnovi o proroghe, a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dall'azienda di credito al terzo e quest'ultimo, entro ... giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe."

ART. 4, co. 2: "Diffida di pagamento. Termine per adempiere". L'ABI si è impegnata ad abolire l'indicazione del termine in questione lasciando la sua determinazione alla libera contrattazione delle parti.

ART. 5, co. 2: "Trasparenza condizioni economiche". L'ABI si è impegnata a riformulare la clausola in esame come segue: "Qualora oggetto del pegno sia un credito derivante da libretto nominativo, l'azienda di credito, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, anche ai sensi degli artt. 3 e 6, ha diritto di riscuotere in ogni momento, anche prima della scadenza dell'eventuale vincolo cui fosse assoggettato il libretto stesso, il relativo saldo per capitale ed interessi alle condizioni pattuite con il cliente e di rimborsarsi fino a concorrenza di tutto quanto ad essa dovuto."

ART. 6, co. 3: "Estensione della garanzia, in caso di pegno costituito dal terzo, alle obbligazioni dello stesso terzo". L'ABI si è impegnata a eliminare l'intero comma.

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALLA CESSIONE PRO SOLVENDO DI CREDITI A SCOPO DI GARANZIA

ART. 4, co. 2: "Diffida di pagamento. Termine per adempiere". L'ABI si è impegnata ad abolire l'indicazione del termine in questione lasciando la sua determinazione alla libera contrattazione delle parti.

ART. 5, co. 3: "Termine concesso al debitore cedente per rimborsare la banca". L'ABI si è impegnata a eliminare l'indicazione del termine lasciando la sua determinazione alla libera disponibilità delle parti.